

CONCESSIONE IN USO A TERZI DI UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE "EX ARRIGONI" DENOMINATA "EX SALA BETA" CON SPAZI CONNESSI E DI UNA PORZIONE DI AREA ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

(Costituzione delle parti)

PREMESSO CHE:

- l'area della Stazione riveste un ruolo strategico nel processo di sviluppo e rigenerazione urbana della città, in ragione della sua funzione di cerniera tra mobilità, servizi, funzioni urbane e tessuto sociale, e che la relativa riqualificazione è orientata non soltanto alla valorizzazione e al recupero fisico degli spazi e degli immobili, ma anche alla costruzione di un sistema integrato di servizi e attività, con particolare riferimento agli ambiti della formazione, della mobilità e delle politiche giovanili;
- l'Amministrazione comunale intende favorire l'insediamento di un pubblico esercizio quale elemento di presidio, animazione e qualificazione dell'area, idoneo a promuovere occasioni di socialità, incontro e condivisione e a contribuire a rendere il Giardino Ex.Tra Arrigoni uno spazio maggiormente vissuto e frequentato, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, valorizzando al contempo l'immobile, attualmente destinato allo svolgimento di diversi servizi e attività;
- la c.d. "Ex Sala Beta" e i locali annessi, nonché l'area esterna prospiciente il Giardino Ex.Tra Arrigoni, presentano caratteristiche e dotazioni idonee allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto del presente procedimento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2026 è stato approvato il "Documento Programmatico di Rigenerazione Area Stazione", quale quadro di riferimento strategico per la definizione e l'attuazione degli interventi di rigenerazione dell'area;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213/2026 è stato conferito mandato al Dirigente del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio di procedere alla predisposizione dell'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo, nell'ambito dei criteri di selezione, una valorizzazione prioritaria degli aspetti tecnici e progettuali rispetto a quelli meramente economici e tenendo conto, in particolare, dell'impatto sociale della proposta, delle possibili sinergie con i soggetti operanti nell'immobile e con il contesto scolastico e cittadino, nonché dell'eventuale adesione agli strumenti di partecipazione giovanile e alle iniziative di promozione e animazione dell'area;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2019 e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il "Codice per la valorizzazione del patrimonio immobiliare";
- il comma 5 dell'art. 37 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2025, disciplina la fattispecie rilevante ai fini della determinazione del canone applicabile;

- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ è stato approvato l'Avviso pubblico PGN ____/2026, unitamente ai relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ è stata approvata la graduatoria della procedura di selezione ed è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione del pubblico esercizio;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra indicate

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Cesena, in seguito denominato Concedente, come sopra rappresentato concede a _____ in seguito denominato Concessionario che accetta i seguenti locali e gli spazi nello stato di fatto in cui si trovano, come risulta dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti:

- a) area interna: locali presenti all'interno del fabbricato, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 110 con la particella 3065/parte e al Catasto Fabbricati al Foglio n. 110, particella 3065 sub 22/parte, sub 28, destinati a pubblico esercizio con servizi annessi;
- b) area esterna: porzione di suolo pubblico, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 110 con la particella 3065/parte e al Catasto Fabbricati al Foglio n. 110, particella 3065 sub 29/parte;

Il tutto come meglio individuato nella scheda tecnica allegata al presente contratto (Allegato A) a farne parte integrante e sostanziale.

L'area interna e l'area esterna, così come identificate nella scheda tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso (Allegato A), costituiscono un insieme unitario e inscindibile oggetto della presente concessione. L'utilizzo, l'allestimento e la gestione dell'area esterna non configurano una mera facoltà o opzione gestionale per il Concessionario, bensì un obbligo contrattuale primario, da attuarsi in conformità alla proposta progettuale presentata in sede di gara e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione, inoltre, l'offerta tecnica presentata in risposta all'Avviso Pubblico in premessa richiamato, allegata al presente atto (Allegato B).

3. Trattandosi di concessione amministrativa è esclusa l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

4. La presente concessione potrà restare valida anche in caso di modifiche societarie, statutarie del Concessionario, che in ogni caso dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente ai fini delle verifiche e degli adempimenti conseguenti.

ART. 2 – UTILIZZO E FINALITÀ DEGLI SPAZI E LOCALI

1. Gli spazi vengono concessi nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per essere utilizzati conformemente a quanto previsto nel presente atto e nei suoi allegati, in particolare per la realizzazione delle attività indicate nella proposta progettuale (allegati B).

2. Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà motivo di decadenza della concessione.

ART. 3 – CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO

1. Con la presente scrittura privata viene data in concessione l'area esterna attrezzata con tavoli e sedie, Il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto (Allegato A) a farne parte integrante e sostanziale, da utilizzare per l'accoglimento della clientela. Il concessionario potrà sulla medesima area collocare ulteriori ed eventuali arredi/attrezzature della tipologia – Tipo 1 - conformemente a quanto prescritto all'art. 66 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di CC 25/2021 e s.m.i..

2. Il concessionario si impegna ad occuparsi della pulizia dell'area esterna concessa in uso e della manutenzione degli arredi compresi quelli già allestiti dal Comune di Cesena (tavoli e sedute).

3. Qualora il gestore avesse necessità di ampliare l'area esterna di utilizzo in occasione di eventi o manifestazioni di vario tipo, può presentare richiesta scritta al competente servizio comunale il quale, in caso di risposta positiva, applicherà per la parte eccedente, la tariffa di cui al regolamento comunale di Occupazione di suolo pubblico al tempo vigente.

ART. 4 – PRESA VISIONE DEGLI SPAZI

1. Il Concessionario dichiara di accettare gli spazi concessi (area interna e area esterna) nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori da parte del Concedente.

2. Il concessionario può sempre implementare e integrare arredi e attrezzature a propria cura e spese in relazione alle proprie esigenze di gestione, nel rispetto delle normative vigenti.

3. Per quanto concerne gli arredi e le attrezzature poste all'interno dei luoghi da parte del concessionario (a sua cura e spese), le parti concordano che il mantenimento in funzione, la manutenzione e l'eventuale sostituzione, anche in caso di deperimento per uso, sia a cura e spese del gestore.

Art. 5 – DURATA

1. La concessione ha una durata di anni 9, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la concessione cesserà di diritto, senza necessità di alcuna disdetta o formale comunicazione da parte del Concedente.

3. Alla scadenza naturale, i locali dovranno essere restituiti al Comune di Cesena liberi da persone o cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, incluse eventuali opere di miglioramento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo o rimborso.

ART. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario corrisponderà al Concedente un canone annuo, fuori campo IVA, pari ad euro ____ (___/00).

2. Il canone sarà versato anticipatamente, in rate mensili, mediante bollettino PagoPA emesso dall'ufficio competente e trasmesso al concessionario a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro le scadenze indicate negli avvisi di pagamento. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente concessione.

3. Il canone verrà aggiornato nella misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito al secondo mese

antecedente a quello di decorrenza del canone.

4. Il Concessionario non potrà ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute, né eseguirlo in misura ridotta in base a pretese od eccezioni di sorta.

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali con riferimento al periodo di ritardo senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

ART. 7 - UTENZE E SPESE DI GESTIONE

1. Il concessionario si farà carico di tutte le spese per le utenze riferite ai locali oggetto della concessione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua, energia elettrica, utenze telefoniche e internet, TCP.

2. Per quanto riguarda la TCP, il concessionario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della concessione, dovrà assolverne gli obblighi con riferimento ai locali in concessione.

3. Il concessionario si farà carico altresì delle spese e oneri necessari per l'attivazione o volturazione delle utenze ad uso esclusivo degli spazi oggetto della presente concessione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente concessione.

ART. 8 – ACCESSIBILITA' AI LOCALI

1. È facoltà del concedente accedere in qualsiasi momento alle aree e ai locali per eseguire accertamenti sullo stato dei luoghi e/o interventi di manutenzione, anche in via d'urgenza, nonché le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti di aggiudicazione ossia il rispetto della proposta gestionale sottoscritta di cui all'allegato B del presente atto.

2. A tal fine il concessionario consegna copia delle chiavi di tutti i locali al concedente.

ART. 9 – DIVIETI GENERALI

1. È fatto divieto al Concessionario di:

a) Mantenere o stoccare nei locali sostanze infiammabili, esplosive o pericolose;
b) Installare o posizionare negli spazi concessi apparecchi e congegni per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS (es. slot machine, VLT, apparecchi elettromeccanici).

2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, l'escussione della fideiussione ed il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE AZIENDALE

1. È vietato sub-concedere, anche parzialmente, gli spazi concessi, nonché cedere o affittare il ramo d'azienda, a pena di decadenza immediata del contratto ed escussione della fideiussione, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La sub-concessione o la cessione possono essere autorizzate dal Concedente, a propria discrezione, esclusivamente previa richiesta scritta e presentazione di un apposito progetto gestionale che ne dettati motivazioni, valore aggiunto e schema contrattuale. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere adeguate modifiche del progetto.

3. Il sub-concessionario (ed eventuali preposti) deve possedere i requisiti morali e professionali ex art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e non presentare cause ostative o di decadenza previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011).

ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA TECNICA

1. Il Concessionario è tenuto all'esatto e puntuale adempimento di tutte le condizioni, prescrizioni e impegni derivanti dal presente contratto, dal Bando di gara e dal Progetto Gestionale/Offerta Tecnica presentata in sede di aggiudicazione (Allegato B).
2. Tutti i contenuti, le modalità operative, gli orari, le attività, i servizi aggiuntivi, le migliorie e le proposte progettuali contenute nell'Offerta Tecnica (Allegato B) costituiscono vincolo ed obbligo contrattuale essenziale a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione.
3. Il mancato o difforme rispetto, anche parziale, degli impegni assunti in sede di Offerta Tecnica (Allegato B) costituisce inadempimento contrattuale e dà facoltà al Concedente di applicare le penali di cui al successivo articolo o di disporre la decadenza/risoluzione della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le condizioni e degli obblighi derivanti dal presente contratto e dai relativi allegati. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di:
 - a. manutenzione ordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze e dell'area esterna, garantendone il costante mantenimento in perfette condizioni di decoro, igiene e pulizia;
 - b. rendere idonei all'uso i locali dell'immobile concessi. L'allestimento completo, l'arredamento, le attrezzature di sala, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi necessari all'esercizio dell'attività;
 - c. avviare formalmente e sostanzialmente l'attività di somministrazione di cibi e bevande ai sensi della normativa di settore e in conformità al progetto gestionale presentato (Allegato B), garantendone la continuità per l'intera durata del rapporto concessorio;
 - d. consentire in ogni momento le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti e dei presupposti di aggiudicazione.
5. Qualora dalle verifiche emerga l'insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti o la mancata realizzazione della proposta gestionale allegata al contratto (Allegato B), l'Amministrazione disporrà la decadenza della concessione con conseguente cessazione immediata di ogni attività.

ART. 12 – MANUTENZIONE, CUSTODIA E PULIZIA

1. I locali, gli impianti e gli spazi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Concessionario s'impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e ad occuparsi dei lavori di manutenzione ordinaria nonché della pulizia degli spazi ottenuti in concessione.
2. Rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dei locali concessi ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.
3. Sono a carico del concedente gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia).
4. Il Concessionario dovrà effettuare le verifiche periodiche sugli impianti elettrici. Le ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08 che effettueranno le verifiche periodiche di legge dovranno annotare su appositi registri (da conservare all'interno dei locali concessi) la data, le verifiche effettuate e le eventuali carenze a cui il concessionario dovrà porre immediato rimedio.

ART. 13 - ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Si allega al presente contratto l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto ai sensi della normativa vigente (Allegato E).

ART. 14 – CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO

1. Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo PEC con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale ipotesi:

- a. il Concessionario resta obbligato al pagamento del canone e degli oneri accessori fino alla scadenza del preavviso e all'effettivo sgombero dei locali;
- b. tutte le eventuali migliorie realizzate resteranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune salvo il caso in cui lo stesso ne richieda la rimozione.

2. Il rapporto di concessione disciplinato dal presente contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente concessione e per le ipotesi di risoluzione stabilite dalla legge (art.1453 e ss del codice civile), anche per i seguenti motivi:

- fallimento del Concessionario;
- risoluzione per grave inadempimento del Concessionario. E' considerato grave inadempimento il comportamento che comprometta definitivamente la gestione totale o parziale dell'immobile concesso. In particolare:
 - mancato svolgimento degli adempimenti connessi alla manutenzione ordinaria;
 - violazione dell'obbligo di consentire al Concedente ed ai suoi incaricati l'effettuazione delle dovute verifiche e controlli sul locale;
 - mancato rinnovo delle polizze assicurative;
 - inutilizzazione del locale concesso, lasciandolo in evidente stato di abbandono;
 - mancata ricostituzione della fideiussione bancaria nell'importo originario, nel caso di suo utilizzo o al venir meno della sua validità;
 - violazione dei divieti del concessionario di cui al presente contratto.

3. La risoluzione per grave inadempimento del Concessionario potrà essere disposta dal Concedente, previa comunicazione scritta all'interessato d'intimazione ad adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

4. In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, si procederà ad incamerare fideiussione/deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento dei danni a favore del Concedente.

5. In ogni caso di cessazione anticipata, il Concessionario è obbligato a riconsegnare i locali liberi da persone e cose, in perfetto stato di manutenzione. I canoni già versati resteranno integralmente acquisiti dal Concedente.

ART. 14-bis – PENALI E CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIEMENTI

1. In caso di inosservanza o difformità nell'esecuzione delle prestazioni e degli impegni assunti con l'Offerta Tecnica (Allegato B) (a titolo esemplificativo: mancato rispetto degli orari di apertura previsti, mancata realizzazione delle attività rivolte ai giovani o delle collaborazioni promosse, carenze nel decoro/pulizia degli spazi), il Concedente provvede a contestare formalmente l'inadempimento a mezzo PEC, assegnando un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni per produrre deduzioni o ripristinare la regolare gestione.

2. Qualora le giustificazioni non giungano o non siano ritenute congrue, il Comune di Cesena si riserva di applicare una penale pecuniaria compresa tra € 100,00 e € 500,00 per

ciascuna violazione o per ogni giorno di ritardo/mancato adempimento, con facoltà di prelievo diretto dalla cauzione/fideiussione presta ex art. 15.

3. La reiterata applicazione delle penali (superiore a 3 contestazioni nell'arco di un anno) o il grave e persistente inadempimento agli impegni dell'Offerta Tecnica costituisce causa di risoluzione in tronco per inadempimento e decadenza della concessione ai sensi dell'art. 13 del presente atto, con escussione dell'intera fideiussione e salvaguardia del diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ, MANLEVA E SICUREZZA

1. Il Concessionario assume la custodia degli spazi e dei locali oggetto della presente concessione ed è l'unico responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, per ogni danno a persone o cose derivante dall'utilizzo degli stessi e dalla gestione dell'attività. Il Concessionario esonera e solleva espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, pretesa o azione risarcitoria per danni diretti o indiretti causati da:

- a. fatti, errori od omissioni del Concessionario, dei suoi dipendenti, collaboratori o fornitori;
- b. inosservanza degli obblighi contrattuali o delle normative vigenti;
- c. uso improprio o abuso delle aree e dei locali concessi.

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (D.M. 10/03/1998 e normativa tecnica correlata). Il Concessionario assume la qualifica di datore di lavoro e titolare dell'attività ai fini della sicurezza, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari.

3. Il Concessionario garantisce il rigoroso rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie vigenti, Ogni onere derivante dall'adeguamento a tali normative resta a carico esclusivo del Concessionario.

ART. 16 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, e a titolo di deposito cauzionale, il Concessionario ha prestato idonea cauzione mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria n._____, escutibile a prima richiesta, rilasciata da _____ per un importo pari all'ammontare del canone annuo.

2. La garanzia suddetta resterà valida fino al 180° giorno successivo la scadenza della concessione.

3. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente, escutibile a prima richiesta.

5. Detta garanzia potrà essere trattenuta dal concedente nelle ipotesi di mancato adempimento di anche solo una delle obbligazioni previste nella presente concessione, in caso di danno accertato al locale, al concedente o alla collettività e in tutti i casi previsti per legge e nel presente contratto.

ART. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario è l'unico responsabile delle eventuali pretese di terzi e del Concedente riferite agli obblighi da esso assunti, ivi compresi i danni a persone e a cose, interessi e diritti, per qualsivoglia fonte di responsabilità civile, amministrativa e penale. Pertanto, con la consegna dei locali, il Concessionario deve aver stipulato con primaria compagnia

assicuratrice (impegnandosi a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (persone/cose/animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro.

Il Concessionario è obbligato a richiedere altresì l'estensione per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non dipendenti), delle quali il concessionario si avvalga per l'esercizio delle attività previste dal presente contratto. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro.

B) polizza Incendio e Rischi Accessori, per danni ai propri beni; la polizza deve prevedere altresì espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune e dell'Ente proprietario (e loro Amministratori, dipendenti e collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa. La polizza dovrà prevedere apposita garanzia "Ricorso Terzi", per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro.

2. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi, a propria cura e spese, agli obblighi di legge vigenti in materia di coperture assicurative contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici.

3. Copia delle polizze di cui ai commi precedenti sono state consegnate dal Concessionario al Concedente al momento della stipula della presente concessione (PGN_____).

4. Il Concessionario si impegna altresì a consegnare al Concedente copia della ricevuta di pagamento dei singoli premi annuali. La mancata consegna delle ricevute di pagamento dei singoli premi annuali costituisce decadenza di diritto della concessione.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il Concessionario ed il Concedente, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l'immobile oggetto della presente concessione.

ART. 19 – ANTIMAFIA

1. Il Concessionario dichiara di non essere soggetto alle misure di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

ART. 20 - DOMICILIO FISCALE

1. Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente il contratto ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concessionario elegge domicilio fiscale in via ... PEC ...

2. Il Concedente elegge domicilio presso la sede comunale, Piazza del Popolo n. 10 – 47521 -Cesena (FC), PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nonché le relative imposte (di registro e di bollo ecc.), sono a carico del Concessionario, il quale espressamente le

assume.

ART. 22 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC).

Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link: <http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/serviziamministrativipatrimonio> oppure presso il Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, sito a Cesena (FC), 47521, Piazza del Popolo, 10.

2. Titolare del trattamento dati è _____